



**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18**

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di luglio, in Catanzaro presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

TRA

La Delegazione di Parte Pubblica

E

I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Il presente Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo, ATA, esplicita il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico **2017/18** al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione prima che sia stato definito l'organico di fatto, e determinato il quadro delle disponibilità e data informativa alle OO.SS. da parte degli Uffici territorialmente competenti.

Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed hanno validità per l'a.s. 2017/2018.

Art. 2 - Presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

Le date di scadenza entro cui il personale interessato dovrà presentare le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono le seguenti:

- dal **10/07/2017 al 20/07/2017** personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
- dal **24/07/2017 al 02/08/2017** personale docente della scuola secondaria di I e II grado;
- per i docenti di religione dal **14/07/2017 al 24/07/2017**;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

- per il personale docente dei licei musicali dal **24/07/2017 al 02/08/2017**;
- per il personale educativo ed il personale a.t.a. sarà indicata la data successivamente dagli uffici territoriali con apposita comunicazione;

Le operazioni di utilizzo saranno avviate per ciascun ordine di scuola dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti titolari di ambito territoriale a seguito di mobilità e dopo l'assegnazione agli ambiti dei docenti attraverso la mobilità nazionale.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line.

Le domande relative al personale educativo, ai docenti di religione cattolica, ai docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali e al personale A.T.A. saranno presentate in modalità cartacea.

Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.

Le domande di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta corredate della documentazione necessaria. L'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo.

I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto.

Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a rispettare la data di scadenza dell'ordine di scuola richiesto. La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 4 dell' O.M. del 12 aprile 2017. Occorre precisare, al riguardo, che ai fini dell' attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati sulle domande non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, ai sensi dell' art. 1 comma 7 del C.C.N.I, di cui in oggetto.

Relativamente, invece, alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenza nelle operazioni di utilizzo, è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dall'O.M. citata, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I sulla mobilità e dall'Ipotesi di C.C.N.I sulle utilizzazioni. I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente, sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati.

Art. 3 – Scambio sedi

Fermo restando la possibilità di scambio tra coniugi è previsto lo scambio tra due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento, anche appartenenti ad ambiti di diversa provincia.

La richiesta deve essere presentata, per la medesima classe di concorso, ordine e grado di scuole di titolarità, congiuntamente dai docenti che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e non siano stati soddisfatti.

La domanda va presentata al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio al docente che la richiede.

Ultimate tutte le operazioni previste dall'Ipotesi di CCNI e verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, il Dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente con provvedimento pubblicato all'albo on line dell'ufficio autorizza la procedura in parola e ne dà comunicazione all'ufficio scolastico territorialmente competente di titolarità del docente che ha richiesto la sede e ai Dirigenti scolastici interessati, detta operazione deve essere necessariamente effettuata entro e non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni.

Art. 4 – Utilizzazione e assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate alla Direzione Regionale competente (ossia alla Direzione Regionale nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Per tutto quanto non scritto si rimanda all'art.8, commi 1 e 2, dell'O.M. 220 del 12.04.2017 e all'art. 4 del C.C.N.I. 2017/18.

Art. 5 – Quadro delle disponibilità

Gli UAT determineranno il quadro complessivo delle disponibilità, a seguito di quanto prescritto dall'art. 3 Co. 2 del C.C.N.I.

Relativamente alle disponibilità dei licei musicali, si comunica che saranno pubblicati entro il **27 luglio 2017**.

Almeno entro le ore 14.00 del giorno precedente all'avvio delle operazioni di mobilità annuale, l'Amministrazione darà informazione alle OO.SS. regionali circa il quadro complessivo delle disponibilità dei posti di personale docente e del personale A.T.A.

Nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, saranno ottimizzate le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e a richiesta anche su tre comuni della stessa provincia.

La presentazione di tali istanze è fissata dal **24 luglio 2017** al **02 agosto 2017**.

Per gli I.R.C. si richiama quanto previsto dall'art. 4, comma II del Contratto nazionale.

Art. 6 – Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 10 del CCNI.

Art. 7- Criteri proroghe utilizzazione docenti su posti di sostegno

a) Sono disposte le conferme delle utilizzazioni, su posti disponibili di sostegno, come previsto dal CCNI 2017/2018 nei confronti delle seguenti categorie:

- Docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero:
- Docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero.

b) I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga sui posti di sostegno e comunque a prestare servizio su tale tipologia di posti.

c) Nel caso in cui il numero di docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto del punteggio attribuito ai sensi del CCNI (maggiore anzianità di servizio, di cui alla tabella annessa al CCNI), avendo comunque cura di assicurare, nella misura massima possibile, la continuità educativa nei confronti degli stessi alunni disabili.

Il personale che non intende avvalersi della proroga, dovrà presentare apposita domanda di rinuncia entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Art. 8- Criteri utilizzazione docenti su posti di sostegno

a) I docenti specializzati per l'insegnamento di sostegno, titolari su posto comune, possono chiedere l'utilizzo su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità, residuati dalle operazioni di proroga indicate al precedente articolo, purché provvisti della relativa abilitazione o idoneità.

b) I titolari di ambito territoriale sul sostegno che, nell'anno scolastico in corso, hanno ottenuto la mobilità su sede e/o ambito diverso da quello di precedente titolarità, qualora risulti disponibile un posto nella sede scolastica in cui nell' a.s. 2016/2017 prestavano servizio con incarico triennale, possono chiedere l'utilizzo sulla scuola medesima sul posto di sostegno con priorità, per garantire nell' a.s. 2017/2018 la continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno o gruppo di alunni.

c) La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie. Le operazioni di proroga a domanda avranno la precedenza sulle nuove domande di utilizzo sul sostegno. Per le nuove domande di utilizzo sul sostegno sarà garantita la precedenza ai docenti frequentanti i relativi corsi di riconversione professionale.

d) Nel caso in cui l'alunno diversamente abile, per il quale è previsto l'insegnante di sostegno (con rapporto 1 a 1) si trasferisca dall'istituzione scolastica in corso d'anno, l'insegnante di sostegno può seguirlo nell'ambito del comune di servizio. Il movimento può avvenire, a domanda, anche in altri comuni. Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell'ordine:

- Sulla scuola di titolarità sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all'intero della propria scuola;

- In supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità.

e) Si riporta quanto previsto dall'art. 5 comma 9 dell'ipotesi di CCNL sottoscritto il 21/06/2017 che recita espressamente: ***“le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità di ciascuna area secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del presente CCNL”.***

Art. 9 – Personale ATA

Gli AA.TT. determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto delle istruzioni operative riportate nel C.C.N.I. a. s. 2017/2018 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Le utilizzazioni del personale in esubero o trasferito d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario o che per il c.a. ha richiesto il rientro in sede, ma ha ottenuto una diversa Istituzione Scolastica avverranno secondo i criteri di cui al citato art. 13 del CCNI.

Se l'esubero dovesse permanere anche dopo aver garantito la copertura di sedi di DSGA, in caso di concorrenza tra richiedenti al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, a garanzia dei servizi erogati alle istituzioni scolastiche e a non disperdere il bagaglio di esperienza lavorativa e competenze professionali acquisite, si procede alla conferma, se richiesta, con precedenza, nella utilizzazione per l'a.s. 2016/2017 del personale DSGA già utilizzato nell' a.s. 2016/2017 anche presso gli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica.

Art. 10 – Sostituzione del D.S.G.A.

La copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dopo gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie, avverrà con il seguente ordine delle operazioni:

1. Copertura da parte degli Assistenti Amministrativi in servizio presso la stessa scuola del posto vacante e/o disponibile in possesso della 2^a posizione economica (in caso di più aspiranti precede colui che è in possesso di Laurea);
2. In mancanza di Assistenti Amministrativi, in possesso della 2^a posizione economica, si procede alla copertura del posto, con le procedure previste dall'art.47 del CCNI, previa apposita domanda al dirigente scolastico della scuola di titolarità;

Gli assistenti amministrativi di ruolo che hanno chiesto il trasferimento per l'A.S. 2017/2018 concorrono all'incarico da DSGA, ai sensi dell'art. 47, nella scuola dove hanno ottenuto il trasferimento, producendo apposita domanda da inviare al Dirigente scolastico della scuola di nuova titolarità, immediatamente dopo la pubblicazione dei trasferimenti.

Concluse le suddette operazioni, qualora si verificasse il permanere di una disponibilità di posti, gli AA.TT. acquisiranno le disponibilità del personale assistente amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA in scuole diverse dalla propria, che dovrà produrre specifica domanda.

Sono esclusi dalla possibilità di fare domanda gli assistenti amministrativi che hanno formalmente rifiutato di svolgere il suddetto incarico nella scuola di titolarità e quelli che nel precedente anno scolastico, dopo aver accettato l'incarico, anche in altra scuola diversa da quella di titolarità, abbiano rinunciato allo stesso. Fanno eccezione coloro che hanno rifiutato e/o rinunciato all'incarico per comprovati motivi di salute.

Gli AA.TT. sulla base delle domande pervenute, formuleranno, in tempo utile ad assicurare la copertura dei relativi posti vacanti sin dal 1° settembre, **apposita graduatoria, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali**, distinta in 3 fasce: A, B e C.

FASCIA A

Nella fascia A saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 2^a posizione economica che abbiano prestato servizio, come DSGA, e saranno graduati attraverso il solo servizio effettivo prestato in qualità di DSGA. La valutazione sarà effettuata attribuendo un punto per ogni mese di servizio effettivo prestato, o frazione superiore a 15 giorni, per anno scolastico.

FASCIA B

Nella fascia B saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 2^a fascia economica.

FASCIA C

Nella fascia C saranno inseriti tutti gli altri assistenti amministrativi non in possesso della 2^a posizione economica, ma con titolo di studio non inferiore al diploma di maturità, anche quadriennale.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

Nelle fasce B, e C, i candidati saranno graduati sulla base di titoli culturali in possesso e del servizio prestato:

titoli culturali:

Diploma di maturità (2 punti). Laurea triennale generica (3 punti). Laurea triennale specifica (4 punti), Laurea magistrale o vecchio ordinamento generica (5 punti); Laurea magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio e titoli equipollenti (8 punti). In caso di possesso di Laurea triennale (specifica e non) e di Laurea magistrale o vecchio ordinamento (specifica e non) si valuta solo la laurea superiore, cioè la Laurea magistrale o vecchio ordinamento (specifico e non).

servizio prestato:

da DSGA (1 punto per ogni mese), da assistente amministrativo (0,50 per ogni mese);

Definita la graduatoria provinciale, le nomine verranno effettuate nel seguente ordine:

- Personale inserito nella fascia a)
- Personale inserito nella fascia b)
- Personale inserito nella fascia c)
-

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni all'interno delle singole fasce suindicate, sono disposte con priorità a favore del personale che chiedi la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

Le supplenze su posti lasciati scoperti dall'assistente amministrativo per sostituzione DSGA terminano di norma il 30 giugno, fatte salve le eventuali autorizzazioni alla proroga.

I tempi e le modalità di tutte le suindicate operazioni saranno definiti dai singoli AA. TT., previa preventiva informazione alle OO.SS. territoriali, e comunque in tempo utile a garantire la copertura dei posti disponibili.

Esperate tutte le precedenti operazioni, in caso di posti ancora disponibili, si farà ricorso all'istituto della "reggenza".

L'A.T. pubblicherà l'elenco delle sedi libere e, acquisite le disponibilità dei DSGA in servizio ad assumere l'incarico aggiuntivo, procederà sulla base delle preferenze indicate dagli interessati.

A tal fine, gli AA.TT. dovranno predisporre un elenco di DSGA titolari, disponibili a svolgere l'incarico di reggenza.

Per la stesura di tale elenco graduato si dovrà tener conto dei seguenti criteri: - viciniorità tra istituzione scolastica affidata a reggenza e istituzione scolastica di titolarità e/o residenza del DSGA, - anzianità di servizio, - valutazione dei titoli culturali e professionali desumibili dal curriculum.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

I suddetti criteri verranno valutati complessivamente ai fini della stesura del citato elenco.

L'elenco di cui sopra **sarà pubblicato sui rispettivi siti degli AA.TT.**

Per ciò che attiene alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi presso le scuole non dimensionate si ricorrerà all'istituto della reggenza.

A tal fine, gli AA.TT. attingeranno all'elenco appena citato

Nell'ipotesi in cui si dovesse procedere a sostituzioni temporanee su posto di DSGA si rimanda a quanto contemplato dall'art. 47, comma 3 del CCNL 2006/2009, secondo cui: *"L'attribuzione degli incarichi, di cui al comma 1 lettera b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività"*.

La contrattazione d'Istituto stabilirà i criteri per l'assegnazione dell'incarico di sostituzione, in base alle posizioni giuridiche di cui si è beneficiari.

L'incarico di sostituzione del DSGA su posto disponibile (per malattia, ferie) deve essere attribuito all'Assistente Amministrativo titolare di 2^a posizione economica, trattandosi di sostituzione temporanea. In assenza di beneficiari di 2^a posizione economica all'interno dell'Istituzione scolastica, tale incarico può essere conferito all'Assistente Amministrativo titolare di 1^a posizione economica, che ne fa richiesta, ovvero all'aspirante disponibile in base all'art. 47 del CCNL.

Esperiti i tentativi di cui sopra, qualora non sia possibile reperire personale disposto a sostituire temporaneamente il DSGA assente gli AA.TT. dovranno attingere alla graduatoria o degli assistenti amministrativi di cui in precedenza.

Art. 11 – Licei Musicali

Per le utilizzazioni relative ai Licei Musicali presenti sul territorio si rimanda a quanto previsto dall'art. **6 bis del C.C.N.I. 2017/2018.**

Art. 12 – Norme procedurali

Il quadro complessivo delle disponibilità di ogni provincia e il calendario delle operazioni (concordato con le OO.SS. a livello regionale) devono essere affissi all'albo degli AA.TT. con preventiva consegna alle OO.SS. regionali e provinciali e pubblicati sui siti Internet dell'Amministrazione almeno 24 ore prima dell'avvio delle operazioni.

Eventuali disponibilità sopraggiunte devono essere affisse all'albo dell'A.T. nella medesima giornata, e comunicate prima dell'avvio delle operazioni alle OO.SS. regionali e a quelle provinciali interessate.

Ciascun A.T. provvederà ad un aggiornamento puntuale delle disponibilità. I provvedimenti di utilizzazione, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute, ad eccezione del rientro nell'ex scuola di titolarità.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

I provvedimenti di utilizzazione sono disposti sulla base delle istanze prodotte dagli interessati. Eventuali conferme saranno disposte dall'Ufficio Territoriale competente secondo quanto previsto dall'art. 2 del C.C.N.I.

Al termine di tutte le operazioni e nell'ipotesi di disponibilità di posti nell'ambito del corso diurno o del corso serale del medesimo istituto è consentito l'utilizzo, a domanda, del titolare del posto diurno su quello serale o viceversa.

Le operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia sono consentite esclusivamente ove permanga la situazione di esubero sul posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Le assegnazioni, a domanda o d'ufficio, su posto di sostegno sono possibili solo se l'interessato è in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.

Terminata la fase di assegnazione provvisoria ed utilizzazione del personale docente ed A.T.A., eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze, ad eccezione del diritto al rientro nell'ex-sede di titolarità.

Art. 13 – Contenzioso

Si richiama quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.I.

Art. 14 – Norme finali

Tutti gli atti pubblicati sia di carattere regionale che provinciale, saranno portati a conoscenza delle OO.SS. regionali.

I provvedimenti di utilizzazione per altre province, in ambito regionale, devono essere comunicati agli A.T.P. interessati in tempo reale.

Catanzaro, 13 luglio 2017

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA:

f.to IL DIRETTORE GENERALE

f.to IL DIRIGENTE

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

f.to FLC – CGIL

f.to CISL – SCUOLA

f.to UIL – SCUOLA RUA

f.to CONFSAL – SNALS

f.to GILDA – UNAMS